



Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il **24/03/2026**
N. **144** Serie **3**
Esatti Euro **200,00**

STATUTO "APS SOH"

ARTICOLO 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "APS SOH", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartita e acconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Monti Iblei n 45 nel comune di Ragusa. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Ragusa, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS

comporta l'illegitimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti

dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del

D.Lgs. 117/2017, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge

8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi,

e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giu-

gno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- favorire la valorizzazione del patrimonio siciliano (culturale, sportivo,

enogastronomico, ambientale, artistico etc) anche attraverso la participa-

zione attiva nei processi di rigenerazione urbana.

- l'avvio di un incubatori culturali, artistici, sportivi e creativi in genere dedi-

cati alle istanze di socialità della collettività, della promozione della legalità,

della democrazia partecipata, dell'educazione civile, dell'integrazione so-

ziale e culturale;

- favorire l'organizzazione di eventi musicali e artistici, inclusi DJ set e per-

formance live, intesi come strumenti di fruizione contemporanea e sociale

del patrimonio siciliano e di strumento per la promozione delle attività so-

ciali.

- promuovere, gestire, coordinare, ogni attività legata alle produzioni eno-

gastronomiche tipiche siciliane, show cooking e corsi di degustazione an-

che mediante la realizzazione di appositi laboratori del gusto.

- per promuovere il turismo di qualità nel territorio siciliano anche median-

te la realizzazione di welcome point e inserimento di siti locali negli itinerari

turistici del territorio ibleo e siciliano in genere.

- promuovere, gestire, coordinare, ogni attività legata alla valorizzazione

della lingua siciliana anche mediante la realizzazione di laboratori di arti

visive, digitali, restauro, cinematografia e fotografia, lettura, recita ad arti

coreutiche in generale.

- Il sostegno allo sviluppo di start-up e industrie culturali anche mediante la

realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti, agli inoccupati, ai

disoccupati, ai cittadini in genere

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultu-

rati di interesse sociale con finalità educativa;

- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare tutte le

iniziative (congressi, conferenze, seminari, corsi, progetti di valorizzazione

e sviluppo turistico, pubblicazioni, realizzazioni video e prodotti editoriali e

multimediali ecc.) ritenute utili al perseguimento degli obiettivi statuari;

- favorire, promuovere sviluppare realizzare gestire e coordinare ogni altra

iniziativa e attività utile al rafforzamento dell'associazione e al raggiungi-

mento degli obiettivi statuari;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991, n. 281 ed altresì alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di

energia da fonti rinnovabili a fini di autocconsumo, ai sensi del decreto legi-

slativo 8 novembre 2021, n. 199;

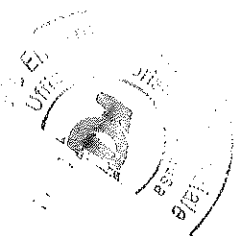
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-

gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

	modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-	
	teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui al presente articolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	simo e al contrasto della povertà educativa;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misu-	
	ra non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle soprae-	
	lenate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni	
	atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta	
	o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare	
	attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizio-	
	ni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare	
	attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse	
	generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La lo-	
	ro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo	
	e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti at-	

Andrea Trivelpato
 Paolo Sgarbi
 Andrea Luni
 Giovanni Sgarbi

	attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.	
	Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.	
	Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.	
	L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
	Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.	
	ARTICOLO 6	
	Ammissione ed esclusione	



Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne

condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano

concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è delibera-

ta dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è

comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associa-

ti, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stes-

se dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la deci-

sione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può,

entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'i-

stanza si pronuncî l'assemblea in occasione della successiva convoca-

zione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di

Recesso ed il rispetto degli obblighi associativi. Non è ammessa la cate-

goria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;

c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione

dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio,

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

• Assemblea dei soci;

• Consiglio Direttivo;

• Presidente;

• Organo di controllo (eventuale);

• Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo

30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui

all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun

compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-

cumentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti

i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua as-

senza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal

Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto

da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con-

tenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'even-

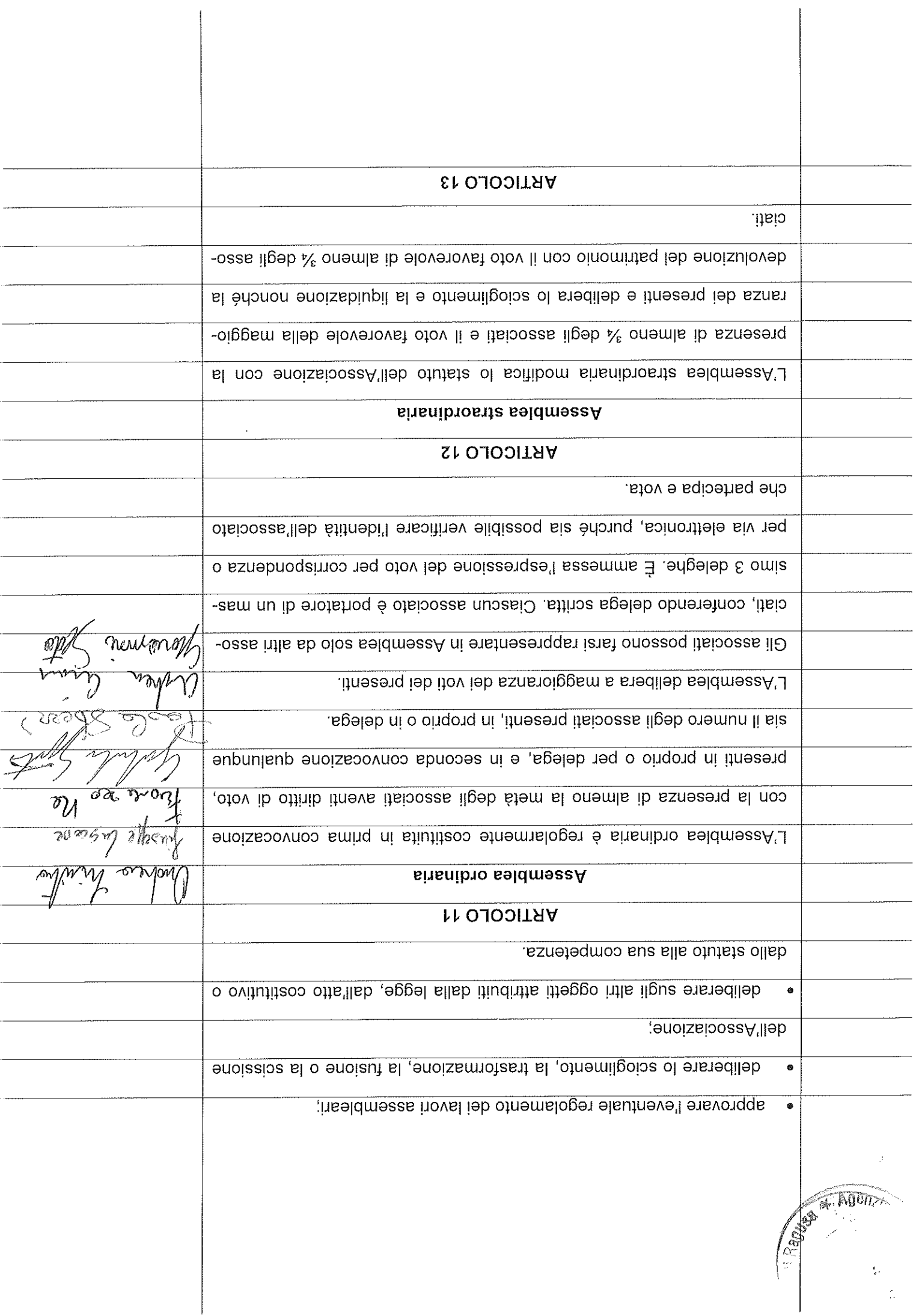
tuale data di seconda convocazione.

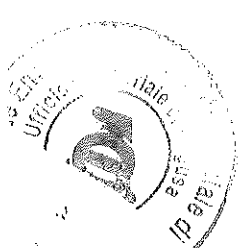
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da di-

vulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso af-



•	fisso nella sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci	
	o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibi-	
	le verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in	
	libera visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento	
	dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ARTICOLO 10	
	Compiti dell'Assemblea	
	L'Assemblea deve:	
•	stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	
•	nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
•	nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della re-	
	visione legale dei conti;	
•	approvare il bilancio;	
•	deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
•	deliberare sull'esclusione degli associati;	
•	deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	



	Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle	
	volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde diret-	
	tamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non	
	sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee ap-	
	provate dall'assemblea;	
	- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nel ca-	
	si e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà	
	dell'Associazioni o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a	
	7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4	
e sono rieleggibili per 2 mandati.		
Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo		
le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli		
amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice civile.		
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la mag-		

prova che i tezi ti erano a conoscenza.

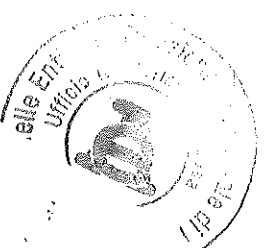
Il Presidente

maggiore presenza del personale.

qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

	L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, II° comma, c.c., il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ARTICOLO 16	
	Organo di Revisione legale dei conti	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ARTICOLO 17	
	Risorse economiche	



Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

• quote associative;

• contributi pubblici e privati;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rendite patrimoniali;

• proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché

consentite, secondarie e strumentali;

• proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

• rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs.

117/2017;

• ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità;

• dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni

mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati

dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili

registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la

sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

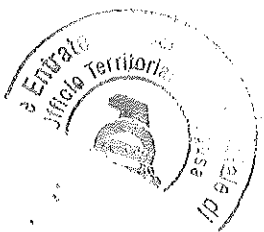
ARTICOLO 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi



sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento in-		dividuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di even-	tuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svol-	gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle fi-	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	ART. 20		Bilancio di esercizio		I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove	ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di	ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017	e delle relative norme di attuazione.	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato	dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	riferisce il consuntivo.	ARTICOLO 21		Bilancio sociale		E redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.	ARTICOLO 22		Le convenzioni		Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui	all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo	che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal	presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di	ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.		
---	--	--	--	---	--	---------	--	-----------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-------------	--	------------------	--	--	-------------	--	----------------	--	---	--	---	---	--	--	--

ARTICOLO 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di presta-

zioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati,

fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando

cio sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse genera-

le o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei vo-

lontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed

il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regola-

mento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui de-

vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

d) dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenu-

ti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui

siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, pre-

via richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo com-



IL FUNZIONARIO
Dario Sanzaro
8 10

petente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ARTICOLO 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.